

63

CAMERA DEI DEPUTATI

— 47 —
Sessione 1866. 66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Febbre 1866.
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Guerrieri

Approvata nella tornata del 17. Aprile 1866.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 17 febbraio 1866

Esecuzione di una lotteria di beni immobili la cui autorizzazione fu promessa alla duchessa Felicita Bevilacqua, erede del duca Guglielmo Bevilacqua.

SIGNORI! — La duchessa Felicita di Bevilacqua Grazia, moglie del generale Giuseppe La Masa, richiese fino dall'anno 1859 di essere autorizzata ad aprire una lotteria dei beni immobili da essa posseduti, per soddisfare le molte passività da cui quei beni erano gravati, e derivanti nella massima parte dalla successione del predefunto suo germano, duca Guglielmo, e dai molti sagrifizi, e dalle ingenti spese incontrate dalla famiglia Bevilacqua per la causa nazionale negli anni 1848 e 1849.

Con decisione del Ministero dell'interno del 9 novembre 1859, emanata così nell'epoca dei pieni poteri accordati al Governo del re, fu data alla duchessa Bevilacqua positiva assicurazione che S. M. accordava la facoltà domandata, invitandola a tal fine a presentare al Ministero delle finanze il piano regolatore della lotteria, e soggiungendo che con tale affidamento la medesima avrebbe potuto accettare l'eredità dell'anzidetto suo defunto fratello.

*Copie di lettere dirette dai ministri dell'interno
e delle finanze alla signora duchessa Felicità
Di Bevilacqua Grazia La Masa.*

Torino, addì 9 novembre 1859.

Il ministro sottoscritto ha attentamente esaminata la domanda statagli presentata dalla signora duchessa Felicità Bevilacqua Grazia La Masa tendente ad essere da S. M. autorizzata ad aprire una lotteria di diversi stabili posti in Lombardia allo scopo di provvedere col prodotto ricavando all'intero pagamento di debiti, che per favorire la causa italiana dovette in massima parte la di lei famiglia incontrare, e per procurare ad un tempo di mettere in salvo una porzione del patrimonio spettante alla predetta signora ricorrente.

Li segnalati servigi resi dalla benemerita famiglia Bevilacqua alla causa nazionale, i gravissimi sacrifici, e le ingentissime spese, a cui per cooperare appunto al buon esito della medesima dovette essa sottostare, sono senza alcun dubbio validissimi titoli per renderla meritevole di tutta la riconoscenza, e di uno speciale riguardo per parte del Governo. Riesce quindi assai gradito allo scrivente di poter assicurare la signora duchessa Felicità Bevilacqua, che la di lei chiesta autorizzazione per l'apertura della lotteria di cui è cenno verrà da S. M. accordata appena che si compiacerà ella di presentare al ministro delle finanze il piano che regolar dovrà la lotteria medesima.

Mentre pertanto il ministro sottoscritto invita la prefata signora duchessa di presentare il suddetto piano al ministro delle finanze, pregiati di renderle tale riscontro acciò tosto, giusta l'esternato desiderio, disporsi ad accettare l'eredità del di lei fratello, e la prega ad un tempo di aggradire gli atti della più distinta sua considerazione.

Il ministro
U. RATAZZI.

Torino, 27 settembre 1860.

La domanda sporta per parte della duchessa Bevilacqua La Masa fu esaminata in Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re non può prendere parte nell'operazione del prestito a premi, che l'Amministrazione del patrimonio della prefata signora duchessa domandava l'autorizzazione di fare; ma dichiara di non opporre ostacolo, per la parte che lo riguarda, alla proposta operazione, che possa, a cura delle parti interessate, essere mandata ad esecuzione.

Nel partecipare alla signora duchessa una tale determinazione, lo scrivente si compiace che possano non rimanere inefficaci le testimonianze di simpatia e di sollecitudine espresse nella sovrana risoluzione del nove novembre mille ottocento cinquantanove verso una famiglia cotanto benemerita della causa nazionale.

Il ministro
VEGGI.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MACCHI, BRUNETTI, GUERRIERI, ROBECCHI, GIUSTINIANI,
MAZZARELLA, VENTURELLI, SALARIS E MICELI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 17 febbraio 1866

Esecuzione di una lotteria di beni immobili la cui autorizzazione fu promessa alla duchessa Felicita Bevilacqua, erede del duca Guglielmo Bevilacqua.

Tornata del 20 marzo 1866

Sino dall'anno 1859 la duchessa Felicita Bevilacqua chiese al Governo del re l'autorizzazione di aprire una lotteria di diversi stabili posti in Lombardia, allo scopo di provvedere col prodotto della medesima all'intero pagamento di debiti incontrati dalla sua famiglia, durante la guerra dell'indipendenza del 1848 e 49 e in appresso. Il Ministero che all'epoca della domanda concentrava in sè i pieni poteri concedutigli dal Parlamento subalpino, avuto specialmente riguardo ai servizi resi dalla famiglia Bevilacqua alla causa nazionale, espressamente dichiarò alla ricorrente che Sua Maestà avrebbe accordato la chiesta autorizzazione, non appena gli fosse presentato il piano regolatore della lotteria. Poco dopo cessarono i pieni poteri del Ministero, cosicchè fu reso impossibile alla duchessa Bevilacqua profittare in tempo utile della facoltà impartitale, e sorse quindi la necessità di una legge dove prima sarebbe bastato un decreto reale per attuare la promessale concessione. In questo stato di cose

venne presentato al Parlamento il progetto di legge sul quale la vostra Commissione è chiamata a riferire. Sebbene gli uffici della Camera approvassero all'unanimità la proposta legge, ciò non ostante uno dei commissari eletti accennò qualche dubbio mantenendo ciascuno altro l'avviso del proprio ufficio. E questo avviso della Commissione viene ora sottoposto al suffragio della Camera colla proposizione ch'essa vi fa per mezzo del suo relatore di approvare la legge, salvo una leggiera aggiunta della quale ci occuperemo più sotto. Intanto è debito del relatore ricordare brevissimamente le ragioni che prevalsero in seno della Commissione in favore del progetto di legge.

La proibizione delle pubbliche lotterie era per vero dire sancita tanto nelle leggi che vigevano in Lombardia all'epoca della domandata concessione, quanto nella legge sarda dell'anno 1855. Però negli Stati annessi all'impero austriaco si era più volte fatta eccezione alla legge in favore di lotterie private; e la legge stessa non era così esplicita come la legge sarda, che espressamente contemplava anche le vendite operate col mezzo della sorte, o coll'aggiunta di premi; com'è a leggersi nell'articolo 1° che dichiara: « la proibizione comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, le vendite mediante il pagamento di poste determinate di beni mobili ed immobili, operate col mezzo della sorte o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi da conseguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda colle forme consuete della lotteria. »

Il Ministero nel 1859 si trovava dunque, rispetto alla domanda Bevilacqua, con una legge che tuttavia aveva vigore nelle provincie lombarde assai meno esplicita della legge sarda, e avrebbe forse potuto anche indipendentemente dalle speciali facoltà conferitegli dal Parlamento assecondare definitivamente la domanda della duchessa Bevilacqua. Se non lo fece, impegnò ad ogni modo la parola del Governo, al quale ora non rimane altro mezzo per mantenerla che presentarsi al Parlamento. Ed il Parlamento dovrebbe scioglierla e usare tutto il rigore del diritto quando non sussistessero tuttavia buone ragioni per mantenere quella promessa, quando pel suo adempimento qualche sacrificio incontrasse lo Stato, e qualche offesa ne venisse ai buoni principii d'amministrazione e di moralità pubblica.

Abbiamo osservato che la legge sarda del 1855 era molto esplicita nella proibizione d'ogni specie di lotteria, scendendo l'articolo primo ad esemplificare ciò

che intendeva di comprendere nel divieto. Invece l'articolo 1° della nuova legge 27 settembre 1863 mantenendo la generica proibizione di ogni specie di lotteria pubblica, non contempla poi espressamente anche i prestiti a premi, e dichiara che con decreto reale, che formerà parte della presente legge, sarà determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dall'autorità governativa. Per vero dire il decreto reale non annovera mai tra le eccezioni il vantaggio dei privati; però all'articolo 4°, quando si tratta di opere di pubblica utilità pei comuni, ammette il prestito lotteria da autorizzarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Non è dunque esclusa assolutamente la forma dei prestiti lotterie come per sè immorale, secondo che pareva credere uno dei commissari. Se questa immoralità si fosse riconosciuta non sarebbe stato possibile il fare un'eccezione nemmeno in favore dei comuni. Ora ciò che è riservato di fare in servizio dei comuni a un decreto reale, non potrà farlo la legge quando occorrono speciali ragioni d'eccezione anche in favore d'un privato? Ecco tutta la questione. Se la cosa si presentasse affatto nuova, se i precedenti governativi non avessero indotto non solo nella duchessa Bevilacqua, ma nei moltissimi creditori del suo patrimonio non dirò legittime ma ragionevoli aspettative, se i servizi resi dalla famiglia Bevilacqua alla causa nazionale nel 1848 e nel 1849 non fossero più che noti, se questo titolo di benemerita non fosse stato indicato nelle dichiarazioni ministeriali del 1859 come la ragione preponderante a concedere l'autorizzazione domandata, il Parlamento considerando la questione secondo le norme ordinarie non troverebbe forse opportuno di derogare alla legge comune. Ma rifiutarsi di farlo ora dopo le cose esposte, sarebbe qualche cosa di più che affermare un principio generale, sarebbe un negare le ragioni addotte in favore della eccezione, sarebbe sconoscere la verità dei fatti citati in favore della famiglia Bevilacqua, e le numerose testimonianze di persone onorevolissime che la confermano, disdire una promessa che legalmente non può aver efficacia, ma che non può nemmeno interamente dimenticarsi. Se non che le ragioni della moralità e della buona amministrazione non possono nemmeno esse venir trascurate. E certo se i prestiti lotterie fossero assolutamente immorali, o se non si provvedesse a che autorizzandosi fossero mantenute salve quelle norme che servono a tutelare il pubblico, non si dovrebbe in nessun modo concedere dal Parlamento la chiesta facoltà. È perciò che la Commissione a guarentire sempre più la rego-

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re, in esecuzione della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio de' pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa donna Felicità Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con decreto reale, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re in esecuzione della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio dei pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa donna Felicità Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con decreto reale *previo il parere del Consiglio di Stato*, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua.



- 1. apprensione...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...

La parola
attuale.

Salari, ... desogando

2. ...
...
...

3. ...

Ventura...
...
...

...
...

Salari...
...
...

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MACCHI, BRUNETTI, GUERRIERI, ROBECCI, GIUSTINIAN,
MAZZARELLA, VENTURELLI, SALARIS E MICELI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 17 febbraio 1866

Esecuzione di una lotteria di beni immobili la cui autorizzazione fu promessa alla duchessa Felicita Bevilacqua, erede del duca Guglielmo Bevilacqua.

Tornata del 20 marzo 1866

Sino dall'anno 1859 la duchessa Felicita Bevilacqua chiese al Governo del re l'autorizzazione di aprire una lotteria di diversi stabili posti in Lombardia, allo scopo di provvedere col prodotto della medesima all'intero pagamento di debiti incontrati dalla sua famiglia, durante la guerra dell'indipendenza del 1848 e 49 e in appresso. Il Ministero che all'epoca della domanda concentrava in sè i pieni poteri concedutigli dal Parlamento subalpino, avuto specialmente riguardo ai servizi resi dalla famiglia Bevilacqua alla causa nazionale, espresse dichiarò alla ricorrente che Sua Maestà avrebbe accordato la chiesta autorizzazione, non appena gli fosse presentato il piano regolatore della lotteria. Poco dopo cessarono i pieni poteri del Ministero, cosicchè fu reso impossibile alla duchessa Bevilacqua profittare in tempo utile della facoltà impartitale, e sorse quindi la necessità di una legge dove prima sarebbe bastato un decreto reale per attuare la promessale concessione. In questo stato di cose

venne presentato al Parlamento il progetto di legge sul quale la vostra Commissione è chiamata a riferire. Sebbene gli uffici della Camera approvassero all'unanimità la proposta legge, ciò non ostante uno dei commissari eletti accennò qualche dubbio mantenendo ciascuno altro l'avviso del proprio ufficio. E questo avviso della Commissione viene ora sottoposto al suffragio della Camera colla proposizione ch'essa vi fa per mezzo del suo relatore di approvare la legge, salvo una leggiera aggiunta della quale ci occuperemo più sotto. Intanto è debito del relatore ricordare brevissimamente le ragioni che prevalsero in seno della Commissione in favore del progetto di legge.

La proibizione delle pubbliche lotterie era per vero dire sancita tanto nelle leggi che vigevano in Lombardia all'epoca della domandata concessione, quanto nella legge sarda dell'anno 1855. Però negli Stati annessi all'impero austriaco si era più volte fatta eccezione alla legge in favore di lotterie private; e la legge stessa non era così esplicita come la legge sarda, che espressamente contemplava anche le vendite operate col mezzo della sorte, o coll'aggiunta di premi; com'è a leggersi nell'articolo 1° che dichiara: « la proibizione comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, le vendite mediante il pagamento di poste determinate di beni mobili ed immobili, operate col mezzo della sorte o coll'aggiunta di premi od altri vantaggi da conseguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda colle forme consuete della lotteria. »

Il Ministero nel 1859 si trovava dunque, rispetto alla domanda Bevilacqua, con una legge che tuttavia aveva vigore nelle provincie lombarde assai meno esplicita della legge sarda, e avrebbe forse potuto anche indipendentemente dalle speciali facoltà conferitegli dal Parlamento assecondare definitivamente la domanda della duchessa Bevilacqua. Se non lo fece, impegnò ad ogni modo la parola del Governo, al quale ora non rimane altro mezzo per mantenerla che presentarsi al Parlamento. Ed il Parlamento dovrebbe scioglierla e usare tutto il rigore del diritto quando non sussistero tuttavia buone ragioni per mantenere quella promessa, quando pel suo adempimento qualche sacrificio incontrasse lo Stato, e qualche offesa ne venisse ai buoni principii d'amministrazione e di moralità pubblica.

Abbiamo osservato che la legge sarda del 1855 era molto esplicita nella proibizione d'ogni specie di lotteria, scendendo l'articolo primo ad esemplificare ciò

che intendeva di comprendere nel divieto. Invece l'articolo 1° della nuova legge 27 settembre 1863 mantenendo la generica proibizione di ogni specie di lotteria pubblica, non contempla poi espressamente anche i prestiti a premi, e dichiara che con decreto reale, che formerà parte della presente legge, sarà determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dall'autorità governativa. Per vero dire il decreto reale non annovera mai tra le eccezioni il vantaggio dei privati; però all'articolo 4°, quando si tratta di opere di pubblica utilità per comuni, ammette il prestito lotteria da autorizzarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Non è dunque esclusa assolutamente la forma dei prestiti lotterie come per sè immorale, secondo che pareva credere uno dei commissari. Se questa immoralità si fosse riconosciuta non sarebbe stato possibile il fare un'eccezione nemmeno in favore dei comuni. Ora ciò che è riservato di fare in servizio dei comuni a un decreto reale, non potrà farlo la legge quando occorrono speciali ragioni d'eccezione anche in favore d'un privato? Ecco tutta la questione. Se la cosa si presentasse affatto nuova, se i precedenti governativi non avessero indotto non solo nella duchessa Bevilacqua, ma nei moltissimi creditori del suo patrimonio non dirò legittime ma ragionevoli aspettative, se i servizi resi dalla famiglia Bevilacqua alla causa nazionale nel 1848 e nel 1849 non fossero più che noti, se questo titolo di benemerita non fosse stato indicato nelle dichiarazioni ministeriali del 1859 come la ragione preponderante a concedere l'autorizzazione domandata, il Parlamento considerando la questione secondo le norme ordinarie non troverebbe forse opportuno di derogare alla legge comune. Ma rifiutarsi di farlo ora dopo le cose esposte, sarebbe qualche cosa di più che affermare un principio generale, sarebbe un negare le ragioni addotte in favore della eccezione, sarebbe sconoscere la verità dei fatti citati in favore della famiglia Bevilacqua, e le numerose testimonianze di persone onorevolissime che la confermano, disdire una promessa che legalmente non può aver efficacia, ma che non può nemmeno interamente dimenticarsi. Se non che le ragioni della moralità e della buona amministrazione non possono nemmeno esse venir trascurate. E certo se i prestiti lotterie fossero assolutamente immorali, o se non si provvedesse a che autorizzandosi fossero mantenute salve quelle norme che servono a tutelare il pubblico, non si dovrebbe in nessun modo concedere dal Parlamento la chiesta facoltà. È perciò che la Commissione a garantire sempre più la rego-

4

larità della esecuzione della legge ha creduto conveniente che il decreto reale che dovrà essere emanato in seguito alla medesima sia preceduto dal parere del Consiglio di Stato. Con tale aggiunta la Commissione vi propone che sia adottato l'articolo unico del progetto ministeriale.

GUERRIERI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re, in esecuzione della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio de' pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa donna Felicita Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con decreto reale, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re in esecuzione della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio dei pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa donna Felicita Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con decreto reale *previo il parere del Consiglio di Stato*, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua.

Approvato nella Camera del 17. Aprile 1866.

Pillitteri

si tratta d'opere d'pubblica utilità per convenire
ammette il proprio lettere e autorizzarsi con decreti
reali sentiti il parere del Consiglio di Stato.
Ma è dunque o si usa e solitamente la forma
dei propri lettere come per si immorali, specie
che si vuole sostenere le uno dei Commissioni delle
materie ecclesiastiche e se si affida alla sua immorali-
tà per questa fatta che si può dire che si part-
gira una clausura. Se queste immorali-
tà si possono più non sentite stat. proprii
il proprio ufficio nessuno in favore dei
Comuni tra ciò che si riferisce di favore
in proprio dei Comuni a un decreto reale, non
potrà farla la legge quando occasione speciale
ragioni d'eccezione anche in favore d'un
privato? Ecco tutta la questione. Se
la cosa si presenta per affatto nuova, se
i precedenti governatori non avessero indotte
completo nella inchiesta d'ordinanze nei
molti più ereditari del proprio patrimonio non dire-
legittimo nei ragionevoli appalti, se
i proprii capi dalle famiglie d'ordinanze
alle capi ne fanno nel 690 nel 69 con
siffatta più che nelle, se proprio titolo di
benemerito non fosse stat. indicato nelle
deliberazioni ministeriali del 89 come
ragione d'eccezione proporzionata a concedere
l'autorizzazione domandata, il Parlamento

Camera approvata all'unanimità la proposta legge, ^{cio' non offerta} ~~subordinata alle Commissioni~~
 uno dei Commissari della ^{Commissione} ~~Commissione~~ ^{per} ~~per~~ contribuì alla redazione, ^{ma non}
^{ciò} ~~ciò~~ ^{proprio} ~~proprio~~ ^{avviso} ~~avviso~~ dal ^{proprio} ~~proprio~~ ufficio. E questo avviso della grande mag-
 gioranza della Commissione viene ora ^{sottoposto} ~~presentato~~ al suffragio della Camera
 colle proposizioni e l'opera di lei per mezzo del suo relatore d'approvare
 la legge fatta una legge aggiuntiva delle quali si occupano più sotto.
 Intanto è debito del relatore ricordare brevemente le ragioni che
 prevalsero in seno della Commissione in favore del proposto d' legge,
 La proibizione delle pubbliche lotterie era per ora una faccenda ^{ben}
 nella legge che si propone in sommaria all'ipotesi della domanda concessa
 punto nella legge Serd dell'anno 1855, ~~che~~ ^{però} ~~mediante~~
~~ricevute~~ negli Stati annessi all'Impero austriaco fero più
 volte fatte cospicue alla legge in favore d' lotterie private; e la
 legge stessa non era applicabile come la legge Serd ~~del~~ 55
^{che} ~~che~~ ^{approssimamente} ~~approssimamente~~ ^{contemplava} ~~contemplava~~ ^{le vendite} ~~le vendite~~
^{per} ~~per~~ ^{operare} ~~operare~~ ^{col mezzo} ~~col mezzo~~ ^{o col} ~~o col ^{aggiunta} ~~aggiunta~~ ^{d'} ~~d'
^{l'aggiunta} ~~l'aggiunta~~ ^{premi} ~~premi; ~~come~~ ^{del} ~~del~~ ^{nel} ~~nel~~ ^{caso} ~~caso~~ ^{per} ~~per~~ ^{la} ~~la ^{legge} ~~legge~~ ^{del} ~~del~~ ¹⁸⁵⁵ ~~1855~~
 a' ^{legge} ~~legge~~ ^{nell'} ~~nell' ^{art.} ~~art. ^{1.} ~~1. ^{che} ~~che ^{distinse} ~~distinse, La proibizione con grande
 le lotterie avevano per oggetto vincoli in denaro, le vendite me-
 diante il pagamento di poste determinate di beni mobili ed immobili
 operate col mezzo del ^{del} ~~del~~ ^{parte} ~~parte~~ ^{o col} ~~o col~~ ^{aggiunta} ~~aggiunta~~ ^{d'} ~~d' ^{premi} ~~premi~~ ^{ed} ~~ed ^{altri} ~~altri~~
 vantaggi da conseguirsi colle stesse mezzi, ed ogni altra operazione
 nelle quali si procedeva colle forme consueti delle lotterie.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17/10/1859

Sino dall'anno 1859 la Duchessa ~~Anna~~ Felicitè Borbone
chiese al governo del Re l'autorizzazione ad aprire una lotteria
di disegni stabili postici in Lombardia allo scopo di provvedere col
prodotto della medesima all'istru. pagamento d'debiti contratti
dalla sua famiglia durante la guerra del 1848-49.
Il Ministero che all'epoca delle domande
concentrate in se' questi poteri conceduti dal Parlamento Sublime
avuto precedentemente riguardo ai proprii voti della famiglia Borbone
alla causa nazionale, e spessamente dichiarò alle ricorrenze che
S. M. avrebbe accordato la chiesta autorizzazione non appena gli
fosse presentato il piano ~~o~~ di regolamento della lotteria. Poco
dopo copiosamente ^{al Ministero} di questi poteri ^{copiosi} fu reso impossibile alla
Duchessa Borbone profittare in tempo utile della facoltà imper-
tata, e ~~si era~~ ~~realmente~~ ~~stata~~ ~~la~~ ~~petale~~ ~~spesi~~ ~~opere~~ ~~note~~ ~~reali~~
Dopo quindi la necessità d'una legge ~~parlamentare~~ a dare
prima pubblica autorità accettata reale per attuare la proposta
concessione. In questo stato di cose venne presentato al Re
mentre il progetto di legge sul quale s'aveva ~~avanzata~~ ~~l'opera~~
comunicare e ritenuta a riferire. ^{Subbene} ~~Esce~~ ~~gli~~ ~~uffici~~ ~~della~~

La chiarezza formale. E' preciso che la Commissione
non si garantisca propriamente la regolarità
della esecuzione delle leggi in esecuto. La pro-
cedimento formale che il decreto reale che dovrà essere
emanato in seguito all'incorporazione per procedi-
dal parere del Consiglio di Stato. Come tale
aggiunto la Commissione si propone che si
adottò l'articolo unico del progetto unico
Storiale.

Guerrini, relatore

V. B. A.

Relazione della Commissione
compilata dai deputati Macchi,
Brunetti, Guarnieri, Nobecchi,
Giustiniani, Mapparella, Venturini,
Sabatini, Miceli.

Tornata del 19. Marzo 1856.

Ministero delle Finanze Roma

V. Officio 1865-1866.
Camera dei Deputati
rapporto di legge -
presentato nel Ministero delle Finanze -
(Scialoja)
nella tornata febbraio 1866.

La legge di cui si tratta
è la legge di cui si tratta
concernente la lotteria di beni
immobili appartenenti alla
famiglia Bevilacqua erede del duca
Guglielmo Bevilacqua.

Signori!

La Duchessa vedova di
Bevilacqua Travia, moglie del
Generale Giuseppe Ga. Travia, re-
chiese fin dall'anno 1859 di essere
autorizzata ad aprire una lotteria
sui beni immobili da essa posseduti,
per l'oggetto di restituire a lei
molte passività da cui quei beni
erano gravati, e servanti nella massi-
mum parte dai molti sagrati, e
dalle ingenti ipoteche incontrate dalla
famiglia Bevilacqua per la causa
Nazionale negli anni 1811 e 1812.

Con decisione del Ministero
dell'Interno del 9 Dicembre 1856,
emanata così nell'esercizio dei pieni
poteri accordati al Governo del re,
fu data alla Duchessa Bevilacqua
positiva autorizzazione che fu
accordava la facoltà domandata,
da ridursi in formale decreto reale,
che fosse stato da lei presentato
al Ministero delle Finanze il raso-

negotatore della Lotteria.

Effidata a questa decisione la Duchessa Berilacqua accettò la eredità del fratello, Lucia Ludovico, sebbene come scelse come la successione deferitale forte aggravata di debiti; ma per circostanze imprevedute fu essa impedita di presentarsi prima della cessazione dei propri poteri il progetto della dicesata Lotteria.

Incessivamente altre cure e sollecitudini furono tentate per riparare ai dissesti finanziari di quella famiglia; però questi tentativi non hanno potuto avere esecuzione, ed ora può ritenersi che ogni speranza rimanga concentrata nell'emanazione della facoltà di mandare all'effetto la Lotteria, di cui sarebbero disposti i progetti particolareggiati, per ottenere la quale si torna ad insistere vivamente presso il Ministero delle Finanze.

In questa condizione di cose io ho creduto, o Signori, mio debito di presentarvi il unito progetto di legge, col quale sarebbe fatta facoltà al governo di dare adempimento ad un impegno già formalmente contratto con la famiglia Berilacqua.

Non credo che sia d'uopo di ricordare perché già abbastanza noto

si segnalati servizi resi alla Patria
Nazionale da questa benemerita
famiglia, la quale può dirsi esser
stata ad ogni modo favorevole con i
suoi sacrifici per effetto appunto
dei sacrifici che essa fece per la
Nazione indipendente.

È l'eventuale fatto che la distribuzione
che si propone, mentre non
vuol versare carico alle finanze dello
Stato, non potrà essere addotta
ad esempio per altre occasioni in
potessero invocarsi in appreso alla
legge che divide le lotterie d'intere-
se privato, non essendo in detto
la presente una concessione nuova,
ma l'esecuzione di una promessa
fatta in tempo di pieni poteri dal
Governo del Re, e quando le cose
non ostavano a siffatte concessioni.

Confido pertanto che S. M. e
S. R. accordare la solita
approvazione al progetto di legge che
sottopongo al vostro esame.

Progetto di Legge.

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo Reale,
in esecuzione della preliminare au-
torizzazione emanata nel 1.º articolo
de' pieni poteri del 9.º novembre 1819,
di dare effetto ad una Lotteria d'in-

mobili appartenenti alla medesima
Donna Felicità Beridacqua, sotto
le sigle e cartelle da stabilirsi
con decreto Reale, per provvedere
al soddisfacimento delle passivi-
tà di ogni specie che gravano il
patrimonio suddetto, provenienti
nella maggior parte dalla successio-
ne del defunto Contello Nicola Berid-
acqua Beridacqua.

M. B.

Progetto di legge presentato
dal Ministro delle Finanze / S. M. S. /

Previsione di cura letteraria di beni immobili
la cui autorizzazione era già formata alla
Duchessa Felicità Beridacqua erede del
duca Giuseppe Beridacqua

Stabilita del 17. febbrajo 1866.